



**Aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 per la gestione del
SUB AMBITO 4**

Relazione di accompagnamento ex art. 27.4 MTR-2

Sommario


1	Premessa (ETC)	3
1.1	Comuni ricompresi nella gestione del Sub Ambito 4– RTI ASM Terni Spa-C.N.S. Consorzio Naz.le Servizi	4
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	4
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	4
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	5
1.5	Altri elementi da segnalare	5
2	Descrizione dei servizi forniti (G)	5
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)	6
4	Attività di validazione (E)	6
4.1	Riferimenti normativi e metodologia	6
4.2	Verifica della completezza della documentazione	8
4.3	Verifica della coerenza, della completezza, congruità e dei criteri di efficienza degli elementi di costo	8
4.3.1	Verifica del perimetro dei costi con le fonti contabili obbligatorie	8
4.3.2	Verifica del perimetro dei costi ammessi a riconoscimento tariffario	9
4.4	Verifica del rispetto della metodologia	9
5	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)	10
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	10
5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività	11
5.1.2	Determinazione dei coefficienti gamma	12
5.1.3	Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)	14
5.1.4	Coefficiente C116	16
5.1.5	Coefficiente CRI	16
5.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità	17
5.2.1	Componente previsionale CO ₁₁₆	17
5.2.2	Componente previsionale CQ	17
5.2.3	Componente previsionale COL	17
5.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni	18
5.4	Valorizzazione dei fattori di sharing	19
5.4.1	Determinazione del fattore b	19
5.5	Conguagli	21
5.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	22
5.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	23
5.7.1	Conguaglio I23	23
5.8	Rimodulazione dei conguagli	24
5.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	24
5.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	25
5.11	Ulteriori detrazioni	25

5.12	Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata	27
Allegati	28

1 Premessa (ETC)

La presente relazione si compone di cinque capitoli. I capitoli 1, 4 e 5 sono stati redatti da Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (A.U.R.I.) – di seguito Autorità o AURI, che è l'Ente territorialmente competente, il Cap. 4 è stato redatto sulla base delle procedure condotte con il supporto di Paragon Business Advisors Srl, soggetto terzo delegato dall'ETC allo svolgimento dell'attività di validazione, e infine, i capitoli 2 e 3 da dal RTI ASM Terni S.p.a. (d'ora in poi ASM) e COSP Tecnoservice (d'ora in poi COSP), gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'ambito **Sub Ambito 4**.

La Regione Umbria con L.R. n. 11/2013 ha istituito "l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), forma speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'AURI ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile". In virtù della suddetta Legge regionale sono conferite all'AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D. Lgs. 152/2006, già esercitate, ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell'articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 dagli Ambiti Territoriali Integrati - A.T.I. L'AURI è pienamente operativa dal 01/04/2017, data di insediamento di tutti gli organi dell'autorità. Le attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani sull'ambito regionale unico (costituito da 92 Comuni) si svolgono a livello territoriale in quattro sub ambiti coincidenti con i precedenti ATI.



Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli coprono l'orizzonte temporale del biennio 2024-2025.

L'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (A.U.R.I.) (d'ora in poi AURI) è responsabile dell'elaborazione finale della presente Relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri documenti – PEF, dichiarazioni di veridicità, delibere di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione dell'Autorità.

La Relazione è stata redatta secondo lo schema di relazione di cui alla Determina 06 novembre 2023 1/2023 – DTAC (Allegato 2).

1.1 Comuni ricompresi nella gestione del Sub Ambito 4 – RTI ASM Terni Spa-C.N.S. Consorzio Naz.le Servizi

Il Sub Ambito n. 4 di AURI è costituito da 32 Comuni: Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardia, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna, Polino, Porano San Gemini, Stroncone, Terni.

A seguito di gara pubblica con Determinazione dirigenziale n° 18 del 06/02/2014 nel rispetto delle norme pro-tempo vigenti, AURI (ex ATI 4) ("EGATO" o "Concedente" o "ETC") ha selezionato l'RTI ASM Terni Spa-C.N.S. Consorzio Naz.le Servizi ("RTI" o "Concessionario" o "Gestore") quale affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei Comuni del Sub Ambito 4 ("Concessione").

AURI, in qualità di Ente Territorialmente competente (ETC) ha effettuato, per ciascun ambito tariffario comunale, le attività di validazione e le valutazioni di competenza anche con riferimento alla scelta degli opportuni parametri e coefficienti che regolano la determinazione del PEF. Tale attività è descritta complessivamente nella presente relazione. La presente relazione è unica per tutto il sub ambito 4, mentre per ogni Comune è stato elaborato il PEF dell'ambito tariffario comunale comprensivo di una scheda di sintesi e del prospetto riepilogativo del piano finanziario.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Il concessionario (l'RTI ASM Terni Spa-C.N.S. Consorzio Naz.le Servizi) opera per mezzo di due gestori operativi: ASM Terni Spa (capofila) e Cosp Tecno Service Soc. Coop (C.N.S.), per mezzo di una Concessione regolata dal Contratto di servizio vigente fra le Amministrazioni Locali, l'ex ATI 4 (ora AURI) e Concessionario, con scadenza al 31/12/2029.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Tutti i Comuni del sub ambito n. 4 di AURI, per espressa previsione del piano d'ambito e del contratto di servizio, conferiscono i rifiuti presso i seguenti impianti:

- **Tipologia Impianto intermedio:** Impianto di selezione e biostabilizzazione del Rifiuto Urbano Residuo (RUR) "Le Crete" nel Comune di Orvieto (Propr. Orvieto Ambiente-ACEA); Impianto di selezione del Rifiuto Urbano Residuo (RUR) in loc. Maratta nel Comune di Terni (Propr. ASM Terni Spa);
- **Tipologia Impianto di chiusura del ciclo:** Impianto di trattamento e recupero della frazione organica da raccolta differenziata (FOU e verde) in loc. "Le Crete" nel Comune di Orvieto (Propr. Orvieto Ambiente-ACEA). Impianto di trattamento e recupero della frazione organica da raccolta differenziata (FOU e verde) in loc. "Nera Montoro" nel Comune di Narni (Propr. GreenASM). Impianto di smaltimento, discarica "Le Crete" nel Comune di Orvieto (Propr. Orvieto Ambiente-ACEA).

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'art. 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, integrata e modificata dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" e dalla deliberazione 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, recante "Ottemperanza alle Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative", AURI ha acquisito da ciascun gestore per ciascun ambito tariffario di sua competenza:

- a) il PEF relativo al servizio da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 1 della determina dell'Autorità n. 1/DTAC/2023, compilata per le parti di propria competenza;
- b) i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto secondo l'Allegato 2 della determina 2/DTAC/2023.
- c) una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 1/DTAC/2023, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- d) la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

Gli allegati includono la documentazione di dettaglio e sottostante alle attestazioni prodotte dal Gestore (singoli gestori operativi del RTI) e dai Comuni.

1.5 Altri elementi da segnalare

Con la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 37 del 26/11/21, AURI ha definito la componente CCD relativa ai crediti inesigibili in capo ad ASM Terni Spa derivanti da pregressa gestione della Tariffa di igiene ambientale ai sensi dell'art. 1 comma 654 bis della L. 147/2013, i cui effetti sono parzialmente ricompresi nella predisposizione tariffaria 2024-2025.

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

Per ogni dettaglio si rimanda alle Relazioni redatte dai gestori operativi:

- ASM Terni Spa gestore per i comuni di Terni, Narni, Otricoli, Calvi, Montefranco, Arrone, Ferentillo e Polino.
- COSP Tecno Service, gestore per i comuni di Acquasparta, Alleroni, Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficule, Giove, Guardia, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, Penna in Teverina, Porano, San Gemini, Stroncone.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Per ogni dettaglio si rimanda alle Relazioni redatte dai gestori operativi, qui integralmente richiamate.

4 Attività di validazione (E)

4.1 Riferimenti normativi e metodologia

La procedura di validazione è richiamata dal comma 4 dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF: “[...] La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario [...]”. Ulteriori elementi sono forniti con il comma 1 dell'art. 28 dell'Allegato A alla deliberazione n. 363/2021/R/RIF, con il quale si stabilisce che “Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.”

In aggiunta, al comma 2 dello stesso articolo, l'Autorità specifica che “L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.”

In assenza di ulteriori indicazioni e/o linee guida, è deve definirsi quale schema di riferimento per le attività di validazione dei dati e delle informazioni, quanto segue:

1. validazione della completezza della documentazione trasmessa, coerente con quanto richiesto dall'art. 7 comma 3 della deliberazione 363/2021/R/RIF e smi (“[...] una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2. [...]”) e con gli schemi tipizzati, indicanti le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, come previsti dal comma 2.4, lettera b della deliberazione e approvati con la Determina 01/2023-DTAC (il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 di cui all'Allegato 1; b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2; c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4). Sul punto si è proceduto a verificare nello specifico dapprima che i dati e le informazioni fornite sulla base di specifici schemi forniti dal Gestore per agevolare l'operatività nella definizione delle predisposizioni tariffarie, contenessero tutti i dati e le informazioni richieste dalla regolazione e previste dalla Determina, e in seguito la coerenza formale di quanto in ultimo trasmesso rispetto alle Appendici di cui alla Det. 01/2023. Inoltre, si è proceduto a verificare

che i criteri applicati e le eventuali specificità nella valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, necessarie per la predisposizione del piano economico finanziario quadriennale, siano state opportunamente illustrate nella relazione di cui al comma 27.4 del MTR-2;

2. *validazione della coerenza, della completezza e congruità degli elementi di costo e del rispetto dei criteri di efficienza*, mediante il confronto dei dati trasmessi con quelli contenuti nelle fonti contabili obbligatorie del gestore e in altri documenti di pianificazione predisposti dall'EGATO e verifica della presenza dei soli costi di natura ricorrente e dell'elisione delle voci come definite dal comma 7.3. Questa attività ha comportato la "quadratura" (intesa come riscontro algebrico delle voci di costo con le informazioni contabili trasmesse) delle fonti con gli appositi file di raccolta dati messi a disposizione dal Gestore per agevolare le attività di validazione delle informazioni rese disponibili e la formazione delle predisposizioni tariffarie a valle predisposte secondo il Tool MTR-2, trasmesso dal gestore, e le riconciliazioni delle ulteriori informazioni con gli ulteriori documenti di cui alle fonti contabili e ai dati di fonte esterna (cfr. dati di pianificazione d'ambito e/o programmazione di servizio). Per la verifica del rispetto dei criteri di efficienza, il lavoro ha comportato l'analisi delle principali voci di costo al fine di verificare la coerente esclusione dai costi ammessi dei costi ritenuti non pertinenti con il servizio del ciclo integrato e/o privi del carattere di ricorrenza;
3. *validazione del rispetto della metodologia* prevista nei provvedimenti incidenti per la determinazione dei costi riconosciuti, della coerente attribuzione dei costi alle componenti a copertura di specifici costi individuati dal MTR e della coerente determinazione dei costi d'uso del capitale con quanto previsto dal Titolo IV del MTR-2.

Operativamente le verifiche, nell'ambito di un ampio procedimento partecipato condotto anche per mezzo di appositi scambi documentali (redazione di un memorandum di analisi e controdeduzioni da parte dei gestori), sono state svolte fasi:

- Fase 1: raccolta della documentazione come richiesta da apposita check list documentale trasmessa a cura di AURI;
- Fase 2: analisi critica della documentazione ricevuta, confronto con i soggetti interessati e richiesta di materiale integrativo;
- Fase 3: condivisione di un *Memorandum Draft*. Quanto redatto documenta i risultati e le osservazioni preliminari in merito alle specifiche procedure di verifica pianificate e descritte. Tale documento contiene i commenti in merito ad eventuali fattori chiave emersi nel corso del lavoro che Paragon ha ritenuto significativi e pertanto meritevoli di essere portati alla attenzione di AURI. Il Memorandum è stato posto quale elemento di base per la raccolta di eventuali osservazioni avanzate da AURI e il Gestore;
- Fase 4: ricezione delle controdeduzioni al Memorandum Draft ed analisi critica di quanto ulteriore sottoposto;
- Fase 5: analisi indipendente e autonoma e rilascio del Memorandum da parte di Paragon in versione definitiva, contenente le eventuali osservazioni, le proposte di rettifica e le incoerenze rilevate. Si ricorda che in questa fase Paragon non ha avuto contatti con gli interessati e/o ricevuto influenze in merito ad aspettative.

4.2 Verifica della completezza della documentazione

Con riferimento alla documentazione trasmessa dal Gestore in riferimento agli obblighi previsti come da art. 27 del MTR-2 ed allegati della Determina 01/2023 – DTAC, si specifica che quanto assunto fornisce una preliminare descrizione degli investimenti realizzati e in corso con dettaglio tale da rendere meritevole ulteriori approfondimento volti a consentire una verifica di coerenza con gli strumenti di programmazione di AURI.

4.3 Verifica della coerenza, della completezza, congruità e dei criteri di efficienza degli elementi di costo

4.3.1 Verifica del perimetro dei costi con le fonti contabili obbligatorie

I dati trasmessi sono strutturati in modo da consentire la quadratura con le fonti contabili. I dati del bilancio di verifica 2022 riflettono il livello di dettaglio del sistema contabile di contabilità generale.

Ai sensi dell'art. 7.2 del MTR-2, CNS-COSP Tecnoservice e ASM Terni hanno utilizzato, per la determinazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario per gli anni 2024 e 2025, in mancanza dei dati di bilancio come risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'esercizio 2023, i dati del consuntivo 2022. Si segnala che le società, come riportato nel paragrafo *"Dati per la Determinazione delle Entrate di Riferimento"* nel capitolo 3 di ogni Relazione, hanno evidenziato che *"per la predisposizione del PEF 2025, non avendo ancora disponibilità di dati di consuntivo/preconsuntivo 2023 completo di relativa attestazione di conformità da parte dell'organo di revisione (così come espressamente richiesto da AURI con PEC del 15.12.2023) sono state utilizzate le fonti contabili 2022 come previsto dal MTR-2 ARERA. Inoltre, si ricorda che il tool di calcolo ARERA procede in automatico, per il calcolo del PEF 24-25, all'adeguamento rispettivamente:*

- *dei costi 2022 applicando rivalutazione dei costi pari al 13,7% (I23=4,5% e I24=8,8%);*
- *dei costi 2023 applicando rivalutazione dei costi pari al 8,8% (I24=8,8% e I25=0%);*

Al fine di evitare la paradossale casistica di riduzione del corrispettivo 2025 dovuto al mancato utilizzo di costi 2023 (rispetto ai quali si sono comunque registrate dinamiche inflattive significative), si è ritenuto opportuno adeguare i costi 2022 (applicando un coeff. inflattivo del 4,5%, pari a I23) preventivamente al caricamento del foglio IN_BIL_GEST23."

Sul punto si ricorda che ai sensi dell'art. 7, c.2bis del MTR-2 *"I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $aa = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:*

[...]

- *per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;*
- *per l'anno 2025 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile"*

Ai sensi della richiamata regolazione, pertanto, per l'anno 2023 i Gestori devono fare riferimento ai costi derivanti dalle fonti contabili 2022, mentre per l'anno 2025 i dati preconsuntivi dell'anno 2023 o in assenza quelli del bilancio anno 2022. Diversamente da quanto disposto dalla regolazione, i gestori hanno adoperato una ricostruzione in palese contrasto con la regolazione vigente, utilizzando per l'anno 2025 i dati derivanti dalla fonte contabile 2022 rivalutati di un tasso pari al 4,5%.

Nella procedura di predisposizione tariffaria tale rivalutazione è stata detratta ai sensi dell'art. 4.6, allineando la fonte contabile per l'anno 2025 a quanto disponibile (dati contabili 2022) e in linea con la regolazione vigente.

Per la riconciliazione (quadratura) dei costi ammessi con le fonti contabili si rimanda al paragrafo 3 redatto dai Gestori ove si riporta un quadro sinottico.

Nella presente si dà atto che per i PEF degli ambiti tariffari relativi alla gestione del gestore operativo Cosp TS, essendo emerso a seguito di ulteriori accertamenti un errore di rendicontazione degli importi relativi al conto economico rendicontati nella voce "A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni" dei singoli tool predisposti ai sensi della Determina 01/2023 – DTAC, tale da comportare una sovrastima della componente tariffaria relativa alla remunerazione del capitale investito, si è proceduto ad una rettifica delle componenti rendicontate attraverso la modifica diretta di quanto appostato dal gestore operativo.

4.3.2 Verifica del perimetro dei costi ammessi a riconoscimento tariffario

L'analisi delle voci di costo indicate nei prospetti di contabilità forniti dalle società ha consentito di verificare la correttezza dei valori inclusi tra i costi riconosciuti, salvo osservazioni e precisazioni richiamate nel memorandum redatto dalla società Paragon.

Per i costi riferiti all'esercizio contabile 2022 (anno contabile) è stato condotto un approfondito *audit* delle poste contabili ritenute significative ed una valutazione di congruità delle voci di costo anche mediante un ampio procedimento partecipato di analisi condotto con le Società nell'ambito del quale sono state rappresentate eventuali riserve circa l'ammissibilità al riconoscimento tariffario di specifici costi confluiti nel PEF e ove le Società hanno avuto la possibilità di esporre le proprie motivazioni a sostegno della loro ritenuta ammissibilità, fornendo anche informazioni integrative. Al termine della fase di contraddittorio, pertanto, CNS-COSP Tecnoservice e ASM Terni hanno esercitato la facoltà, convenendo sui motivi di esclusione di alcune poste, di proporre in versione definitiva il proprio PEF previa esecuzione di parte delle rettifiche richieste e condivise (valorizzate nelle poste rettificative). Le restanti rettifiche sono state apportate in sede di predisposizione dei Pef MTR valorizzando opportune detrazioni ai sensi dell'art. 4.6.

Dette rettifiche hanno riguardato:

- Esclusione di costi in esito alla verifica di ragionevolezza ed oggettività dei driver eventualmente utilizzati per l'attribuzione di poste comuni e la segregazione contabile del perimetro regolato oggetto di valutazione;
- Esclusioni di costi ritenuti afferenti alle PR di cui all'art. 1.1. del MTR-2;

Nel complesso le verifiche di validazione hanno condotto a determinare rettifiche del perimetro dei costi efficienti pari a complessivi 298.971 euro, imputati direttamente alla società ASM Terni SpA. A seguito dell'adesione alle osservazioni di validazione avanzate da parte della società Cosp Tecno Service, non è stata apportata nessun'altra rettifica di validazione.

4.4 Verifica del rispetto della metodologia

L'analisi dei prospetti forniti ha consentito di verificare puntualmente l'allocazione, resta salva la possibilità nel proseguo di verificare puntualmente in applicazione di sistemi di unbundling regolatori le scelte dei criteri di attribuzione dei costi indiretti alle componenti PEF e al perimetro regolato. In sintesi, si evidenzia a conclusione delle verifiche compiute (al netto delle rettifiche già operate) nel rispetto dei principi di significatività e materialità, che:

- a) le predisposizioni tariffarie riflettono costi effettivamente pertinenti con il servizio rifiuti come definito dalla regolazione, per quanto attiene l'attività svolta nel territorio di riferimento;

- b) i costi sono calcolati secondo i criteri stabiliti dalla regolazione (MTR-2);
- c) i ricavi diversi e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del ciclo integrato sono stati trattati in coerenza con l'art. 2.2 del MTR-2;
- d) la quota a compensazione del capitale circolante netto è calcolata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 14.5

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

In via preliminare si riportano i valori del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a) di ciascun anno del biennio 2024-2025 e il valore del totale delle entrate tariffarie massime (ΣT_{max} a) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

Tabella 1 – Entrate tariffarie di riferimento ed entrate tariffarie massime

Dati relativi al biennio 2024-2025

		ΣT Entrate tariffarie di riferimento		Entrate ΣT_{max}		Eccedenza ΣT_{max}	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Acquasparta	901.170	961.445	901.170	961.445	195.551	60.058
2	Allerona	442.434	462.993	442.434	462.993	16.219	-
3	Alviano	325.999	313.384	325.999	313.384	9.347	-
4	Amelia	2.482.774	2.552.555	2.482.774	2.552.555	195.683	-
5	Attigliano	477.089	486.995	477.089	486.995	25.131	-
6	Avigliano Umbro	451.193	480.272	451.193	480.272	142.408	187.232
7	Baschi	592.295	633.466	592.295	633.467	112.320	76.316
8	Castel Giorgio	572.789	605.799	572.788	605.798	49.701	38.902
9	Castel Viscardo	718.162	759.916	718.162	759.916	40.520	7.834
10	Fabro	722.158	673.961	722.158	673.961	5.076	-
12	Ficulle	442.544	440.958	442.544	440.958	13.476	-
13	Giove	491.048	447.640	491.048	447.640	-	-
14	Guardia	422.268	439.877	422.268	439.877	76.020	-
15	Lugnano in Teverina	329.397	340.096	329.397	340.096	23.849	-
16	Montecastrilli	1.006.639	1.046.271	1.006.639	1.046.271	-	-
17	Montecchio	387.115	410.089	387.115	410.089	40.548	12.828
18	Montegabbione	226.073	241.306	226.073	241.306	27.549	13.165
19	Monteleone d'Orvieto	321.620	315.604	321.620	315.604	-	-
20	Orvieto	5.107.169	5.264.758	5.107.168	5.264.758	247.728	-
21	Parrano	168.556	158.629	168.557	158.629	3.349	-
22	Penna in Teverina	222.736	237.054	222.737	237.054	20.969	2.586
23	Porano	428.907	439.796	428.907	439.795	94.222	97.999
24	San Gemini	923.287	883.385	923.287	883.385	-	-
25	Stroncone	1.002.715	912.156	1.002.715	912.156	-	-
26	Arrone	458.960	444.323	458.960	444.323	-	-

27	Calvi dell'Umbria	368.382	347.366	368.382	347.366	-	-
28	Ferentillo	386.995	384.206	386.995	384.206	-	-
29	Montefranco	233.087	254.124	233.087	254.124	-	-
30	Narni	3.592.449	3.804.889	3.592.449	3.804.889	82.876	-
31	Otricoli	435.883	428.038	435.883	435.883	1.831	-
32	Polino	68.252	71.922	68.252	71.922	5.675	2.580
33	Terni	23.701.782	23.678.729	23.701.782	23.678.729	-	-
Totale		48.411.926	48.916.926	48.411.927	48.924.770	1.430.048	499.500

Fonte: AURI.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Il coefficiente di recupero di produttività è stato determinato applicando una metodologia basata sul confronto tra costo unitario effettivo del singolo ambito tariffario CU_{eff} , rispetto al *benchmark*. I coefficienti X_a così determinati sono utilizzati per il calcolo del limite alla crescita delle tariffe.

Il coefficiente di recupero produttività (X_a) è definito entro un intervallo compreso tra lo 0,1% e lo 0,5% (cfr. art. 4.2 del MTR-2).

Per ciascun ambito tariffario, il valore del costo unitario effettivo è così determinato:

$$CU_{eff\ a-2} = (\Sigma TV_{a-2} + \Sigma TF_{a-2}) / q_{a-2}$$

dove $CU_{eff\ a-2}$ è il costo unitario effettivo dell'annualità a-2 e q_{a-2} è la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotta nell'anno a-2 rilevata dalla certificazione regionale. L'Art. 5 del MTR-2 prevede che il Benchmark di riferimento sia "pari [...] al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (nel caso di PEF per singolo comune), ovvero all'adattamento del citato fabbisogno standard, qualora validato da un soggetto terzo (nel caso di PEF pluricomunale o per ambito)". AURI nella determinazione del coefficiente in parola ha preso come riferimento i fabbisogni standard derivanti dall'applicativo di simulazione dei costi standard IFEL, mediante adattamento della Quota di raccolta differenziata di RD e Tonnellate totali di rifiuti prodotti e smaltiti.

Nella successiva tabella si individua l'intervallo di riferimento entro cui ricade X_a individuando il fabbisogno standard del relativo ambito tariffario (Benchmark), e Y_a , dato dalla somma dei coefficienti Y_1 e Y_2 .

		$CU_{eff\ a-2} > \text{Benchmark}$	$CU_{eff\ a-2} \leq \text{Benchmark}$
Qualità ambientale delle prestazioni	Livello insoddisfacente o intermedio ($1+Y_a \leq 0,5$)	$0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	$0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	Livello avanzato ($1+Y_a > 0,5$)	$0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	$X_a = 0,1\%$

Nei tre casi in cui il quadrante riporta un intervallo di valori per X_a , il coefficiente è definito linearmente in base alla distanza di $CU_{eff\ a-2}$ dal Benchmark. I coefficienti Y_1 e Y_2 sono definiti all'interno di intervalli definiti dagli artt. 2 e 3 del MTR-2 e riportati nel prospetto seguente.

Intervallo dei valori dei coefficienti Y_1 e Y_2		
Coefficiente	Soddisfacente	Non soddisfacente
Y_1	$(-0,20 \div 0]$	$(-0,40 \div -0,2]$
Y_2	$(-0,15 \div 0]$	$(-0,30 \div -0,15]$

5.1.2 Determinazione dei coefficienti gamma

Secondo il MTR-2, Y_1 è definito sulla base del grado di *compliance* degli obiettivi di raccolta differenziata rispetto agli obiettivi comunitari ambientali. Considerato che gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalle norme di recepimento della normativa europea rappresentano una modalità indiretta per indicare il percorso per il conseguimento degli obiettivi comunitari ambientali, il livello di raccolta differenziata è considerata una *proxy* del conseguimento di tali obiettivi.

L'individuazione del quadrante di riferimento per ciascun ambito tariffario deve avvenire stabilendo se i risultati del gestore in termini di obiettivi di raccolta differenziata raggiunti sono più o meno soddisfacenti sulla base del confronto con i target per il gestore.

Pertanto, per ciascun ambito tariffario, il coefficiente Y_1 è definito dal confronto dei risultati relativi alla raccolta differenziata (RD) certificati con l'obiettivo dell'anno a . Il livello di RD raggiunto è definito "soddisfacente" solo se $RD \geq RDo$, dove RDo è l'obiettivo di raccolta differenziata previsto dal Piano Regionale (68% obiettivo intermedio previsto dal PRGIR per l'anno 2024).

Per ciascun ambito tariffario, definito con RD_S il livello di RD "soddisfacente", con RD_{MaxS} e RD_{minS} rispettivamente i livelli massimo e minimo dell'indicatore presenti nell'insieme degli ambiti tariffari "soddisfacenti", e con RD_{NS} il livello di RD "non soddisfacente", con RD_{MaxNS} e RD_{minNS} rispettivamente i livelli massimo e minimo dell'indicatore presenti nell'insieme degli ambiti tariffari "non soddisfacenti", il valore di Y_1 è così definito:

$$Y_{1,S} = Y_{1,MaxS} - 0,2 \cdot \frac{RD_{MaxS} - RD_S}{RD_{MaxS} - RD_{minS}}$$

$$Y_{1,NS} = Y_{1,MaxNS} - 0,2 \cdot \frac{RD_{MaxNS} - RD_{NS}}{RD_{MaxNS} - RD_{minNS}}$$

dove 0,2 è, al contempo, il valore assoluto dell'intervallo di valori di cui all'art. 3.1 del MTR-2 sia per le valutazioni soddisfacenti $[-0,2;0]$ sia per quelle insoddisfacenti $[-0,4; -0,2]$ e $Y_{1,MaxS}$ e $Y_{1,MaxNS}$ sono rispettivamente 0 e -0,2.

Il valore del coefficiente Y_1 così determinato è utilizzato anche per le annualità successive, perché aggiornato solo in coincidenza con l'elaborazione del PEF pluriennale o dell'aggiornamento biennale.

L'MTR-2 stabilisce che il valore di Y_2 sia determinato per ogni ambito tariffario in funzione dell'efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (cfr. art. 3, 5 e 6, deliberazione ARERA n. 387/2023/R/RIF), secondo la seguente:

$$R1 = Eff_{RD_SC} \cdot QLT_{RD_SC}$$

dove:

$$Eff_{RD_SC} = \frac{Q_{conf_SC}}{Q_{RD_SC}}$$

e

$$QLT_{RD_SC} = \frac{AR_{SC}^{AGG}}{AR_{max_SC}^{AGG}}$$

Il coefficiente γ_2 è definito “soddisfacente” se $R1 \geq 0,85$. Quindi, per ciascun ambito tariffario, definito con $R1_S$ il livello di $R1$ “soddisfacente”, con $R1_{MaxS}$ e $R1_{minS}$ rispettivamente i livelli massimo e minimo dell’indicatore presenti nell’insieme degli ambiti tariffari “soddisfacenti”, e con $R1_{NS}$ il livello di $R1$ “non soddisfacente”, con $R1_{MaxNS}$ e $R1_{minNS}$ rispettivamente i livelli massimo e minimo dell’indicatore presenti nell’insieme degli ambiti tariffari “non soddisfacenti”, il valore di γ_2 è così definito:

$$\gamma_{2,S} = \gamma_{2,MaxS} - 0,15 \cdot \frac{R1_{MaxS} - R1_S}{R1_{MaxS} - R1_{minS}}$$

$$\gamma_{2,NS} = \gamma_{2,MaxNS} - 0,15 \cdot \frac{R1_{MaxNS} - R1_{NS}}{R1_{MaxNS} - R1_{minNS}}$$

dove 0,15 è, al contempo, il valore assoluto dell’intervallo di valori di cui all’art. 3.1 del MTR-2 sia per le valutazioni soddisfacenti $[-0,15;0]$ sia per quelle insoddisfacenti $[-0,3; -0,15]$ e $\gamma_{2,MaxS}$ e $\gamma_{2,MaxNS}$ sono rispettivamente 0 e -0,15.

Il valore del coefficiente γ_2 così determinato è utilizzato anche per le annualità successive, perché aggiornato solo in coincidenza con l’elaborazione del PEF pluriennale o dell’aggiornamento biennale. Quanto al calcolo dell’indicatore $R1$, AURI ha reso disponibile alle società dei criteri operativi (qui integralmente richiamati) e una apposita scheda di calcolo basata sulle indicazioni rese disponibili da ANEA (Associazione Nazionale Enti d’Ambito).

Tabella 2 – Determinazione del coefficiente di recupero di produttività

Dati relativi al secondo periodo regolatorio

N.	Comune	Y ₁		Y ₂		X _a		R1	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	>85%
1	Acquasparta	-0,15	-0,15	-0,17	-0,17	0,10%	0,10%	0,56	0,56
2	Allerona	-0,32	-0,22	-0,32	-0,22	0,39%	0,39%	0,52	0,52
3	Alviano	-0,15	-0,15	-0,30	-0,30	0,24%	0,24%	0,45	0,45
4	Amelia	-0,16	-0,16	-0,22	-0,22	0,13%	0,13%	0,52	0,52
5	Attigliano	-0,09	-0,09	-0,21	-0,21	0,18%	0,18%	0,53	0,53
6	Avigliano Umbro	-0,13	-0,13	-0,22	-0,22	0,13%	0,13%	0,52	0,52
7	Baschi	-0,16	-0,16	-0,29	-0,29	0,14%	0,14%	0,46	0,46
8	Castel Giorgio	-0,18	-0,18	-0,20	-0,20	0,12%	0,12%	0,54	0,54
9	Castel Viscardo	-0,14	-0,14	-0,18	-0,18	0,17%	0,17%	0,55	0,55
10	Fabro	-0,35	-0,35	-0,20	-0,20	0,33%	0,33%	0,54	0,54
12	Ficulle	-0,40	-0,40	-0,16	-0,16	0,37%	0,37%	0,57	0,57
13	Giove	-0,18	-0,18	-0,22	-0,22	0,22%	0,22%	0,52	0,52

14	Guarda	-0,15	-0,15	-0,29	-0,29	0,16%	0,16%	0,46	0,46
15	Lugnano in Teverina	-0,14	-0,14	-0,16	-0,16	0,14%	0,14%	0,57	0,57
16	Montecastrilli	-0,12	-0,12	-0,22	-0,22	0,17%	0,17%	0,52	0,52
17	Montecchio	-0,17	-0,17	-0,28	-0,28	0,16%	0,16%	0,47	0,47
18	Montegabbione	-0,16	-0,16	-0,20	-0,20	0,16%	0,16%	0,54	0,54
19	Monteleone d'Orvieto	-0,15	-0,15	-0,20	-0,20	0,18%	0,18%	0,54	0,54
20	Orvieto	-0,20	-0,20	-0,15	-0,15	0,12%	0,12%	0,58	0,58
20	Parrano	-0,20	-0,20	-0,21	-0,21	0,24%	0,24%	0,53	0,53
21	Penna in Teverina	-0,14	-0,14	-0,23	-0,23	0,16%	0,16%	0,51	0,51
22	Porano	-0,10	-0,10	-0,18	-0,18	0,16%	0,16%	0,55	0,55
23	San Gemini	-0,15	-0,15	-0,20	-0,20	0,17%	0,17%	0,54	0,54
24	Stroncone	-0,20	-0,20	-0,24	-0,24	0,18%	0,18%	0,50	0,50
25	Arrone	-0,06	-0,06	-0,29	-0,29	0,11%	0,11%	0,46	0,46
26	Calvi dell'Umbria	0,00	0,00	-0,28	-0,28	0,15%	0,15%	0,47	0,47
27	Ferentillo	-0,12	-0,12	-0,25	-0,25	0,18%	0,18%	0,49	0,49
28	Montefranco	-0,10	-0,10	-0,28	-0,28	0,13%	0,13%	0,47	0,47
29	Narni	-0,12	-0,12	-0,23	-0,23	0,16%	0,16%	0,51	0,51
30	Otricoli	-0,02	-0,02	-0,29	-0,29	0,16%	0,16%	0,46	0,46
31	Polino	-0,18	-0,18	-0,29	-0,29	0,30%	0,30%	0,46	0,46
32	Terni	-0,12	-0,12	-0,22	-0,22	0,13%	0,13%	0,52	0,52

Fonte: AURI.

5.1.3 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Come indicato all'art. 1 del MTR-2, le variazioni delle caratteristiche del servizio associate al coefficiente QL_a sono costituite dalle variazioni per l'adeguamento ai nuovi standard di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, nonché da variazioni – approvate dall'Ente territorialmente competente – delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.

Tra gli interventi che modificano le modalità di erogazione a cui è associato un miglioramento qualitativo rientrano: una frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, eventuali incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata; modifiche di rilievo delle attrezzature e mezzi di raccolta utilizzati per il servizio, l'introduzione di attività integrative a supporto del servizio (per esempio pulizia piazzole, centro di raccolta, eco-furgone; interventi sull'efficienza degli impianti per il trattamento dell'RD) e quelle necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal TQRIF.

Le variazioni di perimetro associate al coefficiente PG_a sono costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta, i processi di aggregazione delle gestioni, gli interventi di trasformazione delle modalità di raccolta che introducono modelli organizzativi di raccolta differenziata più performanti (per esempio il porta a porta) il potenziamento delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti e di riutilizzo e l'introduzione della tariffa puntuale o corrispettiva.

Per la determinazione AURI ha definito una metodologia di definizione dei parametri e coefficienti necessari per la definizione del limite alla crescita delle entrate tariffarie. Tale procedura nella fase transitoria, pertanto in questa determinazione tariffaria (anche fase preliminare all'avvio delle procedure

di approvazione degli interventi da parte di AURI e della relativa quantificazione di impatto tariffario) la valorizzazione dei coefficienti per il miglioramento previsto della qualità (QL_a) e delle modifiche del perimetro gestionale (PG_a) sarà definita sulla base delle variazioni di servizio previste tenuto conto dei seguenti pesi:

Servizi	Tipo variazione	PG	QL
Raccolta e spazzamento			
Comune con variazioni minori	1	0%	1,00%
Comune con variazione rilevante del progetto di spazzamento e/o raccolta	2	1,00%	1,00%
Comune con variante rilevante del progetto di raccolta*	3	3,00%	4,00%
Comune a TARIC (primi due anni)	4	3,00%	4,00%
Valori massimi ex MTR-2		3,00%	4,00%

Tabella 3– Determinazione dei coefficienti PG e QL e del quadrante di riferimento della gestione

Dati relativi al biennio 2024-2025

		Schema		QL		PG	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Acquasparta	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Allerona	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Alviano	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Amelia	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Attigliano	SCHEMA IV	SCHEMA IV	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Avigliano Umbro	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Baschi	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Castel Giorgio	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Castel Viscardo	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Fabro	SCHEMA IV	SCHEMA IV	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%
12	Ficulle	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	Giove	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	Guarda	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	Lugnano in Teverina	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Montecastrilli	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17	Montecchio	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Montegabbione	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Monteleone d'Orvieto	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	Orvieto	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	Parrano	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21	Penna in Teverina	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22	Porano	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23	San Gemini	SCHEMA I	SCHEMA II	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
24	Stroncone	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25	Arrone	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
26	Calvi dell'Umbria	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
27	Ferentillo	SCHEMA IV	SCHEMA IV	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%
28	Montefranco	SCHEMA IV	SCHEMA IV	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%
29	Narni	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30	Otricoli	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
31	Polino	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32	Terni	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: AURI.

I valori risultanti dall'applicazione della metodologia sono stati determinati per entrambe le annualità 2024 e 2025.

5.1.4 Coefficiente C116

Il coefficiente $C116_a$ è valorizzato in caso di necessità di copertura delle componenti di natura previsionale CO^{exp} connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020. Il coefficiente è determinato dalla seguente:

$$C116_a = \frac{\sum_s CO_s^{exp}}{\sum T_{a-1}}$$

dove le componenti CO_s^{exp} (fissa e variabile) sono definite in base ai costi previsionali associati alla realizzazione di ciascuna delle s attività di adeguamento.

Il coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%.

5.1.5 Coefficiente CRI

Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie del biennio 2024-2025, per la determinazione del parametro ρ_a , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente CRI_a , introdotto per tener conto dei maggiori oneri determinati dalla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione sostenuti per il servizio negli anni 2022 e 2023.

Il coefficiente CRI_a è determinato, entro il limite del 7%, dividendo la variazione dei costi di gestione associata all'inflazione per le entrate tariffarie dell'anno a .

La *proxy* del valore dell'incremento inflazionistico (ΔCG_{2023}) è determinata come prodotto dell'importo totale delle componenti CRT , CTS , CTR e CRD che convenzionalmente, si ritiene abbiano subito l'impatto dell'inflazione, e il tasso di inflazione medio del biennio $(I^{2024} + I^{2025})/2$ dove I^{2024} e I^{2025} sono i tassi di inflazione deliberati da ARERA per ciascun anno a . Per ciascun ambito tariffario, il coefficiente CRI per ciascun anno a è così determinato:

$$CRI_a = \frac{CG_{a-2} \cdot (I^{2024} + I^{2025})/2}{\sum T_{a-1}}$$

$$CRI_a = \frac{CG_{a-2} \cdot I^a}{\sum T_{a-1}} = \frac{(CTR_{a-2} + CTS_{a-2} + CRT_{a-2} + CRD_{a-2}) \cdot [(I^{2024} + I^{2025})/2]}{\sum T_{a-1}}$$

Si riporta l'elenco dei valori del CRI_a risultanti dall'applicazione della metodologia.

Tabella 4 – Determinazione dei valori del coefficiente CRI

Dati relativi al biennio 2024-2025

		CRI	
		2024	2025
1	Acquasparta	4,09%	4,09%
2	Allerona	2,71%	2,71%
3	Alviano	3,41%	3,41%
4	Amelia	4,34%	4,34%
5	Attigliano	3,60%	3,60%
6	Avigliano Umbro	3,87%	3,87%
7	Baschi	4,39%	4,39%
8	Castel Giorgio	3,19%	3,19%
9	Castel Viscardo	3,28%	3,28%
10	Fabro	3,83%	3,83%
12	Ficulle	2,63%	2,63%
13	Giove	3,73%	3,73%
14	Guarda	4,38%	4,38%
15	Lugnano in Teverina	3,87%	3,87%
16	Montecastrilli	0,00%	3,93%
17	Montecchio	3,39%	3,39%
18	Montegabbione	4,19%	4,19%
19	Monteleone d'Orvieto	0,00%	0,00%
20	Orvieto	2,85%	2,85%
20	Parrano	2,81%	0,00%
21	Penna in Teverina	3,88%	3,88%
22	Porano	0,00%	0,00%
23	San Gemini	0,00%	0,00%
24	Stroncone	4,19%	4,19%
25	Arrone	4,01%	4,01%
26	Calvi dell'Umbria	3,72%	3,72%
27	Ferentillo	0,00%	0,00%
28	Montefranco	0,00%	4,00%
29	Narni	4,76%	4,76%
30	Otricoli	3,07%	3,07%
31	Polino	2,98%	2,98%
32	Terni	3,80%	3,80%

Fonte: AURI.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

5.2.1 Componente previsionale CO_{116}

Alla luce delle informazioni disponibili e della copertura di tali costi comunque garantita dal MTR-2, AURI ha ritenuto opportuno non valorizzare le componenti di natura previsionale CO_{116}^{exp} , TV e $CO_{116,TF}^{exp}$ connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 116/2009.

5.2.2 Componente previsionale CQ

AURI ha ritenuto opportuno non valorizzare la componente CQ.

5.2.3 Componente previsionale COI

Pur essendo previsti possibili interventi che determineranno incrementi di costo del servizio, i quali saranno recepiti nelle variazioni tariffarie degli esercizi futuri, AURI constatata l'oggettiva difficoltà di quantificarli in coerenza con le vigenti norme regolatorie e considerando anche che:

- i. quando tali componenti previsionali di costo vengono ammesse tra le entrate tariffarie dell'anno (a), è poi prevista la successiva verifica a consuntivo degli oneri effettivamente sostenuti per il

raggiungimento dell'obiettivo a cui erano sottese, al fine di rettifica dei costi sostenuti ai sensi dell'art. 7.3 del MTR-2 a valere per il PEF dell'anno (a+2);

- ii. in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, viene inoltre operato sul PEF dell'anno (a+2) un conguaglio, solo se a favore delle utenze, tra oneri effettivamente sostenuti ed oneri previsionali riconosciuti nel PEF dell'anno (a), in proporzione alla distanza tra obiettivo raggiunto ed obiettivo prefissato;
- iii. in caso di raggiungimento degli obiettivi conseguito attraverso costi sostenuti inferiori a quelli preventivati, la differenza, al netto di una franchigia del 5%, viene computata tra le detrazioni ai sensi del comma 4.6 del MTR2;
- iv. la valorizzazione di oneri previsionali nel PEF di un certo anno (a) è utile soltanto:
 - a. qualora sia riferita a costi operativi per attività una-tantum che, pur ricadendo nel perimetro di svolgimento del servizio, non si prevede di dover confermare anche negli anni (a+2) e seguenti, poiché in tal caso le entrate tariffarie vengono impropriamente ridotte attraverso le poste rettificative dei costi;
 - b. qualora i costi efficienti del servizio siano inferiori al costo massimo riconoscibile in base al limite delle entrate di cui all'articolo 4 del MTR-2;
 - c. detti valori possono essere valutati solo previa richiesta da parte dell'EGATO (AURI) di sviluppo ed implementazione di iniziative valorizzabili, per le quali è richiesta preventivamente una stima di costo all'operatore;
 - d. I costi relativi agli oneri previsionali approvati devono essere identificati nelle voci di contabilità analitica di bilancio attraverso appositi centri di costo (commesse), al fine dell'attività di verifica e validazione da parte del ETC;

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Per effettuare la verifica in merito alla coerenza con le fonti contabili obbligatorie, si è preso a riferimento il prospetto di raccordo tra i beni singolarmente individuabili nel libro dei beni ammortizzabili e la categoria regolatoria utilizzata, verificando la rispondenza con quanto indicato nel PEF e nelle stratificazioni trasmesse. L'analisi non è stata condotta per i beni ante anno civilistico 2020 (beni di prima iscrizione nelle fonti contabili nei periodi fiscali antecedenti all'esercizio civilistico 2020). A tale scopo si ricorda che ai sensi della regolazione vigente (art. 13, MTR-2):

- il perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno (a-2), acquisiti dall'esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi [...];
- la ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell'anno (a-2) è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie.
- dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti.

Nel complesso le verifiche in merito ai costi d'uso del capitale hanno riguardato la verifica:

- a) della corretta identificazione dei cespiti in esercizio, non radiati, dismessi o sostituiti o completamente ammortizzati;
- b) della corretta identificazione delle immobilizzazioni in corso e dell'anno di ultima variazione dei relativi saldi;
- c) della corretta identificazione del costo storico originario dei cespiti;
- d) dell'iscrizione del costo storico al netto di eventuali rivalutazioni o di altri costi non ammissibili in base alla regolazione;
- e) della corretta determinazione del fondo di ammortamento regolato;
- f) della capitalizzazione dei contributi e della coerenza della remunerazione del capitale rispetto a quanto previsto dalla regolazione;
- g) della corretta identificazione della vita utile regolatoria per ogni cespite o categoria di cespiti.

Nel procedimento di validazione per ogni cespite specifico o comune, ai sensi di quanto previsto nel Titolo IV del MTR-2, nel rispetto dei criteri di prudenza tenuto conto degli elementi pertinenti a disposizione, si è proceduto alla valutazione della vita utile tramite:

- l'analisi di affinità per natura del bene (residua possibilità di utilizzazione del cespite);
- l'analisi di affinità per specie del bene, così come identificata dal DM 31.12.1988 (coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali);
- l'analisi di obsolescenza tecnologica;
- la correlazione con altri cespiti la cui vita utile è direttamente definita dal MTR-2;
- l'esperienza relativa alla durata economica o industriale del cespite.

Nell'adozione della vita utile per ciascuna categoria di cespiti il gestore non ha avanzato proposte di vita utile superiore alla vita utile regolatoria, al fine di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti (ai sensi dell'art. 15.6), o proposte di vita utile inferiore alla vita utile regolatoria per vincoli (ai sensi dell'art. 15.5)

AURI, ai sensi dell'art. 2, c. 1.9 e del c.1.10, ha esercitato la facoltà di assumere quali valori del tasso di remunerazione del capitale investito netto *WACC_a*, del tasso di remunerazione del capitale investito *WACC_{RID,a}* e del parametro *K_{da real}*, quelli indicati al precedente comma 1.2 al fine di anticiparne gli effetti.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

5.4.1 Determinazione del fattore *b*

Secondo il MTR-2 *b_a* è il fattore di sharing dei proventi, il cui valore è determinato dall'Ente territorialmente competente - nell'ambito dell'intervallo (0,3÷0,6) - in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei”.

Ferma restando la possibilità di determinare il coefficiente di *sharing* sulla base di eventuali considerazioni sull'equilibrio economico-finanziario della gestione o sulle peculiarità dei singoli territori o gli aspetti di rilievo delle singole concessioni (i.e. obblighi assunti), il valore di *b* è determinato sulla base di un set di criteri gestionali aventi target concreti e misurabili, relativi sia a specifiche tipologie di raccolta che alla performance gestionale complessiva, capaci di evidenziare la rispondenza della gestione a diversi obiettivi normativi, declinati anche attraverso gli specifici obiettivi del Piano Regionale.

Siano:

- i. $b_{a,min}$: il valore minimo di b_a posto dal metodo pari a 0,3;
- ii. $b_{a,max}$: il valore massimo di b_a posto dal metodo pari a 0,6;

Al fine di valorizzare il posizionamento del parametro nel *range* si individuano i seguenti criteri e obiettivi gestionali, il cui soddisfacimento comporta una riduzione del valore del fattore $b_{a,max}$ garantendo ai gestori un aumento della quota di sharing dei proventi che non viene detratta dalle entrate tariffarie riconoscibili:

Criterio		Target	Riduzione di b_a
1	Riciclaggio Rifiuti del bacino tariffario i-esimo (percentuale raccolta differenziata - RD)	$\geq 68\%$ (obiettivo PRGIR anno 2024)	0,1
2		\geq media delle variazioni RD% 2022-2021 dei Comuni umbri	0,1
3	Produzione Rifiuto Urbano Residuo del bacino tariffario i-esimo (RUR pro capite)	\leq produzione media pro capite del Sub- Ambito di riferimento	0,1

Per ciascun bacino tariffario il b_a applicato è pari a:

$$b_a = b_{a,max} - \sum_{criterio=1}^3 (\text{riduzione per raggiungimento target})$$

La verifica sul raggiungimento dei target relativi ai criteri è stata svolta sui dati dell'annualità (a-2), su base del bacino tariffario; in caso di mancanza di dati si è fatto ricorso agli ultimi dati ufficiali disponibili.

I dati vengono stabiliti in base alla certificazione annuale della "Produzione dei rifiuti urbani e raccolta differenziata" della Regione Umbria e alle rilevazioni ufficiali dell'Osservatorio Regionale Rifiuti e/o dati ARPA Umbria.

Il fattore ω , che definisce componente a riduzione del fattore di *sharing* per i ricavi derivanti dalla cessione ai sistemi di EPR, è determinato sulla base dei valori dei parametri γ_1 e γ_2 , e della tabella di cui all'art. 3.2, MTR-2.

Valore coefficiente	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq 0,2$
$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$\omega = 0,1$	$\omega = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq 0,15$	$\omega = 0,2$	$\omega = 0,4$

Tabella 5 – Fattori di sharing b e ω

Dati relativi al II periodo regolatorio

N.	Comune	b		ω	
		2024	2025	2024	2025
1	Acquasparta	0,50	0,50	0,20	0,20
2	Allerona	0,50	0,50	0,40	0,40
3	Alviano	0,30	0,30	0,20	0,20
4	Amelia	0,30	0,30	0,20	0,20
5	Attigliano	0,40	0,40	0,20	0,20
6	Avigliano Umbro	0,30	0,30	0,20	0,20
7	Baschi	0,40	0,40	0,20	0,20
8	Castel Giorgio	0,50	0,50	0,20	0,20
9	Castel Viscardo	0,50	0,50	0,20	0,20
10	Fabro	0,60	0,60	0,40	0,40
12	Ficulle	0,50	0,50	0,40	0,40

13	Giove	0,40	0,40	0,20	0,20
14	Guardea	0,40	0,40	0,20	0,20
15	Lugnano in Teverina	0,50	0,50	0,20	0,20
16	Montecastrilli	0,60	0,40	0,20	0,20
17	Montecchio	0,50	0,50	0,20	0,20
18	Montegabbione	0,30	0,30	0,20	0,20
19	Monteleone d'Orvieto	0,30	0,30	0,20	0,20
20	Orvieto	0,50	0,50	0,20	0,20
20	Parrano	0,50	0,50	0,20	0,20
21	Penna in Teverina	0,40	0,40	0,20	0,20
22	Porano	0,40	0,40	0,20	0,20
23	San Gemini	0,40	0,40	0,20	0,20
24	Stroncone	0,40	0,40	0,40	0,40
25	Arrone	0,50	0,50	0,20	0,20
26	Calvi dell'Umbria	0,50	0,50	0,20	0,20
27	Ferentillo	0,40	0,40	0,20	0,20
28	Montefranco	0,40	0,40	0,20	0,20
29	Narni	0,40	0,40	0,20	0,20
30	Otricoli	0,50	0,50	0,20	0,20
31	Polino	0,40	0,40	0,20	0,20
32	Terni	0,40	0,40	0,2	0,2

Fonte: AURI.

5.5 Conguagli

Le tabelle successive riportano i valori complessivi delle componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$ riferite alle annualità pregresse, fornendo il dettaglio delle singole componenti di conguaglio valorizzate in ciascuna predisposizione tariffaria sia per quelle riferite ai costi variabili (art. 18, MTR-2) sia per quelle riferite ai costi fissi (art. 19, MTR-2).

Tabella 6 – Conguagli relativi ai costi variabili e ai costi fissi

Dati relativi al II periodo regolatorio

N.	Comune	RC _{totTF}		RC _{totTV}	
		2024	2025	2024	2025
1	Acquasparta	165.631	-7.266	-1.087	-3.194
2	Allerona	15.067	10.222	-570	-603
3	Alviano	31.986	16.344	-1.808	-2.230
4	Amelia	259.754	160.739	13.075	-7.385
5	Attigliano	42.248	17.943	-927	-1.771
6	Avigliano Umbro	451.193	480.272	70.756	25.466
7	Baschi	58.718	42.843	-427	-1.847
8	Castel Giorgio	26.008	12.300	-652	-1.682
9	Castel Viscardo	31.903	19.793	-904	-2.310
10	Fabro	11.933	-15.045	2.629	-2.234
12	Ficulle	21.937	4.029	-390	-1.265
13	Giove	42.037	-2.953	-557	-1.472
14	Guardea	32.166	27.725	-483	-1.371
15	Lugnano in Teverina	27.675	21.631	-582	-1.202
16	Montecastrilli	-456	47.794	-4.236	-5.360
17	Montecchio	18.273	12.161	-558	-1.318
18	Montegabbione	32.491	15.045	-277	-886
19	Monteleone d'Orvieto	6.907	12.538	-639	-1.310
20	Orvieto	107.948	75.974	-8.842	-17.953
20	Parrano	6.486	-2.692	-140	-404
21	Penna in Teverina	26.264	9.420	-370	-842
22	Porano	29.995	60.594	-666	-1.520
23	San Gemini	3.198	-7.739	-1.855	-4.005
24	Stroncone	45.122	-7.511	-1.442	-3.700
25	Arrone	-12.598	0	-788	-1.595
26	Calvi dell'Umbria	18.907	8.110	-379	5.400
27	Ferentillo	0	7.818	-269	-403
28	Montefranco	-35.135	0	-444	-793

29	Narni	-7.780	217.692	-7.780	37.976
30	Otricoli	0	-4.302	-2.044	-575
31	Polino	0	3.258	-74	-43
32	Terni	797.121	0	-63.151	-69.606

Fonte: AURI.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente ha validato i dei costi efficienti 2022 prodotti dal gestore (e dai singoli gestori operativi) e nel corso del procedimento di validazione ha anche avviato il procedimento di "verifica del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore" in capo all'Ente territorialmente competente ai sensi dell'art. 19.1 dell'MTR e per le finalità di cui all'art. 4.6, richiedendo al Gestore elementi per la valutazione dell'equilibrio, tenuto conto che l'MTR in più parti evidenzia l'esigenza di equilibrio attraverso una pianificazione. In merito a tale aspetto ai sensi dell'art. 4 c.da 5 a 7 dell'MTR ARERA è pacifico ritenere che, in presenza di tariffe non inferiori a quelle calcolate ai sensi dell'MTR stesso (in tal senso in applicazione del limite alla crescita), lo scopo della verifica del "rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore" sia quello, ove si accertasse il mancato rispetto di tale equilibrio, di assegnare alla responsabilità dell'Ente territorialmente competente (AURI) l'onere di declinare un percorso di iniziative finalizzate a recuperare nel tempo la "sostenibilità efficiente della gestione" e che in assenza nel MTR-2 di una puntuale identificazione e articolata declinazione del concetto di "*equilibrio economico-finanziario del gestore*", tale da specificare ad esempio il livello di performance – anche in confronto a benchmark di mercato - ed attestare il raggiungimento dell'equilibrio attraverso puntuali parametri per la sua misurazione, la nozione di equilibrio economico-finanziario rilevante ai fini del MTR deve essere necessariamente tralasciata all'adozione di un piano economico finanziario pluriennale.

A tale scopo la Deliberazione 385 ha stabilito che i contratti di servizio siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi ad ARERA da AURI entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024. Tra le modifiche al Contratto di servizio richieste dall'Allegato A dalla Deliberazione 385 l'art. 8 figura la redazione di un piano economico finanziario di affidamento di durata pari a quella dell'affidamento, ove sia ricondotto l'andamento dei costi di gestione e di investimento.

Tutto ciò deve essere valutato anche considerando che il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario deve accompagnarsi "al rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione" secondo quanto previsto dall'art. 27.5 dell'MTR-2 e che il percorso per il recupero della "sostenibilità efficiente della gestione" non può limitarsi ai soli interventi di incremento delle tariffe a carico degli utenti, ma deve intervenire anche su altri aspetti della gestione compresi in particolare i costi del gestore, in un'ottica temporale pluriennale proiettata per l'intera durata dell'affidamento e non per la singola annualità. Il recupero delle condizioni di equilibrio non necessariamente deve passare solo per l'incremento tariffario a carico degli utenti, ma ben può essere raggiunto attraverso misure di efficientamento dei costi (che meglio si sposano con una logica pluriennale di interventi, come declinata all'art. 4.7).

Ad oggi AURI non ha acquisito da ASM-COSP il Piano economico-finanziario pluriennale su cui poter basare la verifica del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, pertanto, occorre demandare ad una fase successiva, ove venisse eventualmente comprovata la sussistenza di uno squilibrio economico-finanziario della gestione sulla base dell'esame del Piano economico-finanziario pluriennale che sarà prodotto dal gestore ai sensi della Delibera 385, e tenuto presente che ad oggi nella condotta fase di validazione il Gestore non ha fornito documentazione a convalida di una situazione di disequilibrio, la

declinazione degli interventi volti ad assicurare la sostenibilità efficiente della gestione, che potranno avere rilevanza sui PEF a partire dal 2025

L'Ente, preso atto dell'assenza di segnalazioni da parte del gestore sul punto, ha verificato quanto emerso nei dati di bilancio sulla situazione economica e finanziaria dell'azienda, non rilevando alcuna criticità.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Ai sensi dell'art. 28.2 del MTR-2 compete all'organismo competente l'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. AURI per mezzo della società Paragon Business Advisors Srl ha avviato con i Gestori dei servizi le procedure per la determinazione dei costi efficienti attraverso un procedimento partecipato volto alla verifica delle informazioni e delle rendicontazioni rese disponibili dai gestori. Il procedimento partecipato è stato caratterizzato da una prima raccolta iniziale di dati, informazioni e documenti e da seguenti momenti di confronto su particolari tematiche, al fine di ottenere un set di dati e di documentazione completo. Nel corso dello stesso procedimento la società incaricata ha condiviso con le società interessate un Memorandum al fine di raccogliere osservazioni proprie dei Gestori e ulteriori documentazioni a supporto delle osservazioni sottoposte. A seguito del riscontro fornito la società (incaricata), nel rispetto dei requisiti di terzietà rispetto all'attività gestionale, ai sensi dell'art. 28.3 del MTR-2 ha trasmesso proprio parere di validazione (acquisito da AURI per le proprie valutazioni), indicando gli importi non ritenuti efficienti e/o congrui ai sensi del MTR-2.

Nel dettaglio, a vario titolo sia in esito alla verifica del rispetto della disciplina del MTR-2 che in esito alla verifica di congruità dei dati resi disponibili, la società rilevando la non ragionevolezza ed oggettività di alcune rendicontazioni (relativamente ai criteri di riparto dei costi cosiddetti indiretti) trasmesse ha indicato gli importi per i quali non era possibile, alla luce degli elementi assunti, ravvisare elementi funzionali al riconoscimento nel perimetro regolato. Detti importi, inclusivi delle poste non considerate aderenti alla regolazione per assenza di inerenza e congruità, sono stati complessivamente valorizzati pari ad euro 298.971. Inoltre, per incoerenza e non aderenza metodologica dell'iniziativa dei Gestori, si è proceduto ad una detrazione degli importi rendicontati tra i costi efficienti per l'anno 2023, al fine di elidere l'incremento inflattivo sui costi contabili anno 2022 aggiunto dai Gestori in deroga alla norma applicabile.

Infine, nei medesimi PEF comunali, AURI ha applicato anche un ridimensionamento delle poste (costi) riferibili ai gestori comuni. In particolare, i costi sono stati ridimensionati (detratti) al fine di ricondurre gli importi all'interno del coefficiente proprio di variazione del limite tariffario, assegnato ad ogni gestore dell'ambito.

5.7.1 Conguaglio I23

Con riferimento al conguaglio "I23", AURI nel rispetto delle modalità operative che consentono all'ETC (anche alla luce degli esiti delle attività di validazione) di valorizzare un recupero di un conguaglio per il riconoscimento di eventuali costi non intercettati in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, ha valutato l'assenza dei presupposti per il riconoscimento delle poste procedendo con una detrazione degli importi proposti dai Gestori.

Le valutazioni sono state condotte considerando che:

- nel corso dell'anno 2023 è intercorso un aggiornamento infra periodale per mezzo del quale eventuali scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione

tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023, sono stati intercettati con la manovra tariffaria sviluppata (manovra di revisione infra-periodale);

- tale modalità operativa ha carattere straordinario ed è rimessa a propria valutazione dell'ETC il quale per l'applicazione di detta misura straordinaria deve accertare eventuali squilibri economici e finanziari intercorsi nel corso del 2023 (anno di riferimento di detto conguaglio);
- il Gestore nel corso dell'esercizio 2023 non ha manifestato esigenze di equilibrio economico-finanziario, avviando proprie istanze ai sensi della concessione in essere. Situazioni di squilibrio della concessione sono già state analizzate e risolte in precedenti predisposizioni tariffarie.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

La verifica dei dati del Gestore, per assenza dei dati contabili 2023, non ha permesso di evidenziare se la variazione dei costi dovuta all'inflazione incorporata nei bilanci 2023 sia stata nel complesso per la gestione COSP Tecnoservice e ASM Terni SPA inferiore a quella determinata dai coefficienti di adeguamento monetario riconosciuti dal MTR-2 per lo stesso anno.

Pertanto, sulla base di quanto emerso in sede di determinazione del coefficiente *CRI* e tenuto conto che il RTI (ASM-COSP) non ha trasmesso alcuna richiesta di verifica dell'equilibrio economico e finanziario, AURI si è avvalsa della facoltà di procedere con una rimodulazione delle eccedenze, rimandando a successive eventuali valutazioni la verifica degli effettivi impatti inflazionistici sui costi di esercizio e la permanenza della necessità di riconoscimento degli importi per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario.

La rimodulazione non inficia il raggiungimento degli obiettivi e non determina effetti tali da condizionare negativamente né sull'equilibrio economico né quello finanziario.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

In caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento eccede il limite alla relativa variazione annuale, ed essendo la differenza validata dall'Ente territorialmente competente che la ritiene necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e al perseguimento degli specifici obiettivi programmati, si è proceduto con la rimodulazione ai sensi del MTR-2 anche oltre il biennio in corso di approvazione.

Tabella 7– Rimodulazione del montante delle entrate tariffarie eccedenti il limite ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)

Dati in euro relativi al biennio 2024-2025

Comune	2024		2025		Post 2025	
	COSP Tecnoservice	Comune	COSP Tecnoservice	Comune	COSP Tecnoservice	Comune
1 Acquasparta	195.551	-	60.057,64	-	60.058	-
2 Alleronia	16.219	-	-	-	-	-
3 Alviano	9.347	-	-	-	-	-
4 Amelia	195.683	-	-	-	-	-
5 Attigiano	25.131	-	-	-	-	-
6 Avigliano Umbro	142.408	-	187.232	-	-	-

7 Baschi	48.695	63.625	23.225	53.092	-	116.717,00
8 Castel Giorgio	49.701	-	38.901	-	6.856,49	-
9 Castel Viscardo	40.521	-	7.834	-	-	-
10 Fabro	5.075	-	-	-	-	-
12 Ficulle	13.476	-	-	-	-	-
13 Giove	-	-	-	-	-	-
14 Guardia	76.020	-	-	-	-	-
15 Lugnano in Teverina	23.849	-	-	-	18.749,27	-
16 Montecastrilli	-	-	-	-	-	-
17 Montecchio	16.049	24.500	7.594	5.234	-	29.734,00
18 Montegabbione	27.549	-	13.165	-	1.134,80	-
19 Monteleone d'Orvieto	-	-	-	-	-	-
20 Orvieto	247.727	-	-	-	134.771,21	-
20 Parrano	1.849	1.500	-	-	-	-
21 Penna in Teverina	20.970	-	2.586	-	-	-
22 Porano	72.966	-	83.083	-	17.744,00	-
23 San Gemini	-	-	-	-	-	-
24 Stroncone	-	-	-	-	-	-

Comune	2024		2025		Post 2025	
	ASM Terni	Comune	ASM Terni	Comune	ASM Terni	Comune
25 Arrone	-	-	-	-	-	-
26 Calvi dell'Umbria	-	-	-	-	-	-
27 Ferentillo	-	-	-	-	-	-
28 Montefranco	-	-	-	-	-	-
29 Narni	82.877	-	-	-	-	-
30 Otricoli	-	1.831	-	-	-	-
31 Polino	5.676	-	2.579	-	11.755,19	-
32 Terni	-	-	-	-	-	-

Fonte: AURI.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Tenuto conto della rimodulazione delle entrate tariffarie che eccedono il limite della variazione annuale riportata nel § 5.9 non si verificano superamenti del limite alla crescita annuale gli ambiti tariffari della gestione. Le eccedenze tariffarie sono state rimodulate anche successivamente al termine del secondo periodo regolatorio come previsto dal comma 4.6 del MTR-2.

5.11 Ulteriori detrazioni

Di seguito si fornisce tabella contenente il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1, comma 4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2021, specificando – quando disponibile il dato – l'entità del contributo erogato dal MIUR.

Tabella 8 – Detrazioni di cui 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021

Dati in euro relativi al biennio 2024-2025

N.	Comune	2024		2025	
		variabile	fissa	variabile	fissa
1	Acquasparta	-	-	-	-
2	Allerona	1.544	-	1.544	-
3	Alviano	-	-	-	-
4	Amelia	-	-	-	-
5	Attigliano	-	-	-	-
6	Avigliano Umbro	1.989	-	1.989	-
7	Baschi	1.216	1.216	1.216	1.216
8	Castel Giorgio	760	310	760	310
9	Castel Viscardo	897	-	897	-
10	Fabro	-	-	-	-
12	Ficulle	-	-	-	-
13	Giove	-	-	-	-
14	Guarda	800	200	800	200
15	Lugnano in Teverina	-	-	-	-
16	Montecastrilli	-	-	-	-
17	Montecchio	-	-	-	-
18	Montegabbione	1.216	1.216	1.216	1.216
19	Monteleone d'Orvieto	-	-	-	-
20	Orvieto	20.000	-	20.000	-
20	Parrano	-	-	-	-
21	Penna in Teverina	-	-	-	-
22	Porano	-	-	-	-
23	San Gemini	-	-	-	-
24	Stroncone	-	-	-	-
25	Arrone	-	-	-	-
26	Calvi dell'Umbria	-	-	-	-
27	Ferentillo	-	-	-	-
28	Montefranco	-	-	-	-
29	Narni	-	-	-	-
30	Otricoli	-	-	-	-
31	Polino	-	-	-	-
32	Terni	-	-	-	-

5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

Ai sensi dell'art. 8 della Delibera 389/2023/R/rif è istituito un Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata tramite il calcolo del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata. Come da comma 2 dell'art. 8, in esito alla quantificazione del valore di partenza H , calcolato tenuto conto dei dati del 2022, sono determinati gli obiettivi annuali per il 2024 e il 2025 sulla base del posizionamento in una delle classi della tabella di cui all'art. 8.2 (a seguito riportata), secondo i valori di avanzamento fissati nella tabella medesima.

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
H_a	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata [%]	A	$H_a \geq 80\%$	Mantenimento
		B	$70\% \leq H_a < 80\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,010$
		C	$60\% \leq H_a < 70\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,015$
		D	$50\% \leq H_a < 60\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,020$
		E	$40\% \leq H_a < 50\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,025$
		F	$30\% \leq H_a < 40\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,030$
		G	$20\% \leq H_a < 30\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,035$
		H	$10\% \leq H_a < 20\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,040$
		I	$0\% \leq H_a < 10\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,050$

Ai sensi dell'art. 2 della Determina 01/2023 – DTAC "Ai fini della determinazione del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata H_a , sono esplicitate nel tool di calcolo di cui alla lettera a) del comma 1.1 le regole puntuali per la riclassificazione delle componenti di ricavo e di costo volta alla quantificazione dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio $ARSC_{si}, a AGG$ e dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio $CRDSC_{si}, a AGG$ ". Al comma 2 dello stesso articolo si precisa che *"Limitatamente ai casi di effettiva difficoltà di ricostruzione dei dati necessari alla determinazione dell'indicatore H_a è prevista la possibilità di ricorrere a una modalità semplificata di calcolo, secondo gli automatismi implementati nel tool di calcolo di cui alla lettera a) del comma 1.1. In tali casi, il calcolo automatico dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio prevede una maggiorazione rispetto al valore di riferimento crescente in relazione al peggioramento delle performance ambientali della gestione."*

Nella ricostruzione dei dati il gestore (i gestori) si è avvalso della facoltà di ricorrere ad una modalità semplificata di calcolo. Nella tabella seguente sono riportati i valori del grado di copertura dei costi efficienti della RD rilevati negli ambiti tariffari della gestione del RTI.

Tabella 9 – Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

Dati relativi al biennio 2024-2025

Bacini Tariffari	RD%	CUBench €/t	R1	H di partenza
Acquasparta	73,5%	39,465	56,00%	33,99%
Allerona	64,6%	40,009	52,00%	24,57%
Alviano	72,9%	34,417	45,00%	19,49%
Amelia	72,4%	39,547	52,00%	25,48%
Attigliano	79,3%	39,034	53,00%	23,61%
Avigliano Umbro	75,1%	39,346	52,00%	21,20%
Baschi	72,5%	39,539	46,00%	19,42%
Castel Giorgio	69,6%	39,755	54,00%	26,92%
Castel Viscardo	73,9%	39,435	55,00%	22,81%
Fabro	63,9%	39,964	54,00%	24,29%
Ficulle	62,8%	41,245	57,00%	24,99%
Giove	70,3%	39,703	52,00%	18,00%
Guarda	73,3%	39,48	46,00%	18,95%
Lugnano in Teverina	74,4%	39,398	57,00%	27,84%
Montecastrilli	76,0%	37,075	52,00%	25,39%
Montecchio	71,5%	39,613	47,00%	19,70%
Montegabbione	71,9%	39,584	54,00%	24,81%
Monteleone d'Orvieto	72,8%	40,57	54,00%	22,09%
Orvieto	68,0%	38,029	58,00%	31,99%
Parrano	68,1%	39,866	53,00%	19,70%
Penna in Teverina	73,9%	39,435	51,00%	23,56%
Porano	78,4%	38,332	55,00%	24,76%
San Gemini	73,2%	34,004	54,00%	25,95%
Stroncone	67,5%	37,945	50,00%	17,99%
Arrone	82,9%	38,08	46,00%	32,99%
Calvi dell'Umbria	88,7%	41,273	47,00%	25,87%
Ferentillo	76,1%	39,272	49,00%	20,79%
Montefranco	78,7%	36,749	47,00%	31,18%
Narni	76,6%	35,643	51,00%	22,94%
Otricoli	86,5%	38,548	46,00%	24,67%
Polino	69,6%	39,755	46,00%	18,94%
Terni	76,4%	39,125	52,00%	21,95%

Allegati

- Prospetto riepilogativo del PEF* (elaborato predisposto per ciascuno Ambito tariffario comunale)
- Relazioni di Accompagnamento dei Gestori* (ASM Terni SpA e COSP Tecnoservice).